

REGOLAMENTO DELLE ESTERNALITA' COMMERCIALI DEL COMUNE DI NOLI

(Introduzione dell'art. 14 e abrogazione del Regolamento comunale sull'occupazione del suolo pubblico con dehor e altri arredi a servizio di attività produttive approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 25 del 20/07/2015)

Art. 14 - REGOLE SULL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Lettera A - Ubicazione

L'occupazione di suolo pubblico di soli tavolini e relative sedie, posti in adiacenza al filo fabbricato dei locali, deve seguire le norme previste dal presente Regolamento.

E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consenta il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita concessione o autorizzazione.

E' vietata la realizzazione di dehor fissi in muratura.

I dehor devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio conformemente all'art. 50 della L. R. 2 gennaio 2007 n. 1 e nel rispetto della localizzazione così come evidenziato nell'allegato planimetrico (Allegato A); non è pertanto ammessa la collocazione di dehor al di fuori delle aree perimetrate di cui al citato allegato planimetrico.

L'occupazione per i dehor, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

Non e' consentito installare dehor o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi e' necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali, ovvero disciplinate come "zone a traffico limitato" ai sensi del Codice della Strada.

Non e' consentito installare dehor o parti di esso sulla carreggiata ove vige il divieto di sosta o una fermata di mezzi di trasporto pubblici;

Non e' consentito installare dehor o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale di edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della competente Soprintendenza.

I dehor non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

Tutti gli elementi che costituiscono il "dehor", in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante zavorrature. Le bullonature sono consentite solo in presenza di pavimentazioni non di pregio e previa dichiarazione tecnica che attesti l'assenza di soluzioni alternative atte a garantire la sicurezza della struttura.

I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.)

Non e' consentito installare dehor o parti di esso in contrasto con le norme del Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehor non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri.

La distanza va misurata dal filo del marciapiede

Eventuali deroghe alla distanza indicata di metri cinque potranno essere concesse in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante dell'Ufficio di Polizia Municipale.

L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali. Qualora l'installazione del dehor occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, previo accordo con la Polizia Municipale.

Lettera B - Occupazione nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato e sui marciapiedi

Nelle aree pedonali, previo parere vincolante dell'Ufficio di Polizia Municipale, lo spazio massimo occupabile in profondità è determinato tenendo conto dello spazio massimo occupabile consentito dal presente Regolamento e dividendo quindi per due il prodotto.

Gli esercizi dirimpettai possiedono uguale diritto all'occupazione. L'ampiezza di suolo concedibile al richiedente può estendersi sino all'ampiezza massima sempre che ciò non costituisca intralcio o impedimento al transito veicolare o pedonale e sempre che la struttura sia allineata alle altre strutture limitrofe mantenendo lo stesso filo di ingombro. Sui marciapiedi deve essere lasciato uno spazio libero per i flussi pedonali di almeno 2 metri; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica.

Consentiti dehor sul sedime stradale di Corso Italia, in deroga alle regole di posizionamento previste dall'allegato tecnico alle tavole n. 4 e 5 del presente Regolamento, mantenendo un spazio in profondità, necessario al transito, non inferiore a mt 3,00 (distanza tra il muro e il filo esterno del dehor).

Lettera C - Limiti all'estensione dell'occupazione

L'occupazione di suolo pubblico è richiedibile nei limiti delle proiezioni dei locali ove ha sede l'esercizio al cui servizio deve essere posta la struttura.

Estensione laterale: è consentibile un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite valutabile complessivo del 30 % in più rispetto alla proiezione dell'esercizio previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi, e/o dei condomini adiacenti.

Lettera D - Limiti di utilizzo

Il suolo pubblico concesso non deve essere adibito ad uso improprio e/o non coerente con l'attività svolta dall'esercizio commerciale cui è asservito; nel caso di dehor l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. E' vietato esporre la merce per la vendita con modalità differenti da quelle previste (es. appoggiata direttamente sul sedime pubblico, appesa a tende, inferriate, grate o similari, stesa su corde affisse ai muri, etc....).

Nei dehor sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali nel rispetto della vigente normativa in materia. L'utilizzo di impianti di amplificazione può avvenire nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di tutela dall'inquinamento acustico.

Come previsto dall'art. 6 del presente Regolamento, nelle aree di suolo pubblico ricadenti nel centro storico e' vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento nonché di distribuzione automatica di alimenti, bevande e giochi.

Lettera E - Modalità di presentazione della domanda per occupazioni a servizio di attività produttive

Al fine dell'ottenimento della concessione o autorizzazione, il titolare dell'esercizio deve presentare formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima di quello previsto per il posizionamento degli arredi secondo quanto disposto dall'articolo 37 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

L'autorizzazione di occupazione suolo pubblico stagionale è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate dall'art. 44 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Per il rilascio dell'autorizzazione e/o concessione all'occupazione del suolo pubblico, lo SUAP comunale potrà convocare, qualora ritenuto opportuno, apposita conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241/1990 e ss.mm ed ii., per l'acquisizione degli eventuali pareri/autorizzazioni/atti di assenso di competenza di altri Uffici e/o Enti necessari per legittimare l'occupazione richiesta.

Lettera F - Proroga dell 'autorizzazione di occupazione con dehor temporaneo

Il titolare della autorizzazione di suolo pubblico temporanea può richiedere in carta legale almeno dieci giorni prima della scadenza della stessa, la proroga, giustificandone i motivi. La durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare l'anno, salvo per le occupazioni demaniali marittime la cui durata massima sarà di 4 mesi.

Lettera G - Rinnovo delle concessioni per occupazioni a servizio di attività produttive

La concessione di occupazione di suolo è rilasciata per una durata non superiore a 5 anni, senza pregiudizio per i diritti di terzi. Allo scadere del termine di cui al precedente comma l'occupazione di suolo pubblico cesserà. Costituisce causa di diniego per il rilascio dell'autorizzazione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. Qualora gli arredi non siano conformi al presente Regolamento, in caso di rinnovo dell'occupazione, gli arredi mobili (sedie, tavolini, ombrelloni, espositori merce, vasi, etc. ..), andranno adeguati ai sensi del Regolamento stesso, presentando idonea documentazione illustrativa in allegato alla domanda.

In caso di sostituzione degli arredi fissi (tende, bacheche, etc...) anch'essi andranno adeguati alle pertinenti disposizioni del vigente Regolamento, previo rilascio dei titoli edilizi e/o paesaggistici, qualora necessari. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario.

Lettera H -Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata per finalità proprie di attività produttive

Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui al capo IV bis della Legge 241/1990 e ss.mm ed ii., per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico e' revocata con provvedimento motivato da parte del Responsabile dello SUAP che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

La concessione di occupazione suolo pubblico e' sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:

a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il

pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;

b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che richiedano la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture;

c. al fine di consentire lo svolgimento di cortei, riunioni, manifestazioni pubbliche. I costi saranno a carico del concessionario.

La concessione può, inoltre, essere oggetto di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto posta a presupposto della concessione medesima o nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente, relativo ai periodi non usufruiti. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

Lettera I - Sospensione e decadenza delle autorizzazioni/concessioni per occupazioni a servizio di attività produttive

I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo, con particolare riferimento a quanto previsto dalle disposizioni di cui al capo IV bis della Legge 241/1990 e ss.mm ed ii..

La concessione/autorizzazione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni, da ritenersi gravi ragioni ai fini dell'efficacia del provvedimento:

a. agli arredi siano apportate sensibili modificazioni rispetto a quanto autorizzato. A tal fine si precisa che la presentazione della documentazione prevista dalla lettera E è finalizzata a garantire sicurezza nonché alla valorizzazione del territorio e alla eliminazione degli elementi deturpanti.

In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purché all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando percorsi o uscite di sicurezza;

b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie, anche nei periodi di chiusura dell'attività;

d. i manufatti, in quanto deteriorati e/o modificati, non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione;

e. le attività ivi svolte siano causa di disturbo alla quiete pubblica ove tale disturbo sia accertato dalle autorità competenti;

f. il suolo pubblico concesso venga adibito ad uso improprio, diverso da quanto stabilito nell'atto di autorizzazione e/o concessione.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che hanno legittimato l'adozione del provvedimento di sospensione.

La concessione/autorizzazione decade, previo provvedimento espresso da parte dell'Ufficio che ha rilasciato il provvedimento, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. nel caso in cui, a seguito del provvedimento di sospensione inviato per i motivi sopra riportati, non vengano a cessare, nel termine assegnato a tal fine dall'Ufficio, le cause poste a fondamento del provvedimento stesso;
- b. in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico;
- c. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2.

I provvedimenti di cui al comma 2 ed al comma 3 sono adottati previa notifica di un atto di avvio del procedimento e diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti sono accertati dalla Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Lettera L - Orario

Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico e privato devono cessare di norma alle ore 02.00. Tale disposizione potrà essere modificata per periodi limitati con idonea Ordinanza sindacale. Ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia commerciale e di pubblica sicurezza, i piccoli intrattenimenti musicali con diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo svolte su aree pubbliche dai titolari di esercizi di somministrazione alimenti e bevande potranno essere effettuati nel rispetto delle opportune Ordinanze emanate dal Sindaco. Nell'esercizio di dette attività sulle aree pubbliche oggetto di occupazione, i titolari devono attenersi alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico nonché nelle altre Ordinanze e Regolamenti emanati al riguardo.

Lettera M - Danni arrecati

Qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose, al suolo pubblico o a proprietà private in genere dagli arredi presenti nell'occupazione deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Lettera N - Manutenzione degli spazi

E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui e' stato autorizzato, anche nei periodi di chiusura.

Tutti gli elementi costitutivi degli arredi devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati così come previsto dal vigente regolamento delle esternalità commerciali.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

E' vietato accatastare arredi e attrezzature all' esterno dell'esercizio nei periodi di chiusura.

Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio e' tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento di arredo.